ATTRIBUZIONE DI UNA PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI DEL SECONDO CONFLITTO MONDIALE

Art. 2

La promozione onorifica di cui all'articolo 1, che non modifica in alcun modo il trattamento di quiescenza e previdenziale, non ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposto in qualunque momento ed e' attribuita, con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza.

Versione in vigore dal 29 novembre 1990, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale
Estremi	Legge 6 novembre 1990, n. 325
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-una-promozione-a-titolo-onorifico-in-favore-degli-ex/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it